

AUTORIDUZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI: VALUTAZIONI E FATTIBILITA'

Premessa

Il 30 aprile scorso si è svolta a Pisa l'incontro aperto del gruppo di lavoro incaricato dall'assemblea della Rete nazionale Rifiuti Zero di proporre concrete iniziative di 'disobbedienza fiscale' verso quei provvedimenti che favoriscono l'aumento dei rifiuti e l'incenerimento. Il presente contributo tratta degli aspetti relativi alla organizzazione di concrete forme di autoriduzione della tariffa rifiuti. Seppur curato da Ambiente e Futuro esso è in sinergia con gli orientamenti emersi durante il suddetto incontro. Sarà cura della Rete nazionale formulare una relativa scheda sintetica.

Il contesto

Nonostante l'ambiguità e la parzialità della Finanziaria 2007, in materia di cancellazione dei 'certificati verdi' agli inceneritori (ambiguità che consente ai vecchi impianti e a quelli in via di ultimazione di mantenere la truffa), risulta almeno chiaro che per i nuovi inceneritori non ci saranno più soldi pubblici erogati nelle modalità e nella copiosità avvenute fino ad ora. In altre parole pur prevedendo nuove modalità di finanziamento per gli inceneritori come consentito dalla normativa europea 77/2001 (modalità ancora non definite in sede nazionale) questa potrà essere rivolta alla sola componente biodegradabile eventualmente bruciata con ricavi molto più ridotti rispetto alle precedenti truffaldine disposizioni. Vedi in proposito su <http://ambientefuturo.interfree.it> la situazione europea. Quindi, mentre ancora non è chiaro quale regime verrà adottato per incentivare la combustione della componente biodegradabile dei rifiuti e mentre si apre la 'partita' della combustione delle biomasse da rifiuti industriali e dal settore agro-forestale, appare sicuro che il finanziamento dei nuovi inceneritori passerà attraverso la riscossione della tariffa. Il pagamento della tariffa può utilmente divenire **luogo di contrattazione** tra i cittadini-utenti e gli amministratori-gestori. Ecco perché si apre uno spazio nuovo in cui i cittadini e le comunità costretti a subire impianti inquinanti e alla espropriazione di spazi reali di democrazia decisionale, **possono impugnarne l'arma della disobbedienza fiscale attraverso l'autoriduzione della tariffa.**

In quali contesti collocare la disobbedienza fiscale

Il contesto in cui esercitare l'autoriduzione è **il contesto locale**. Infatti occorre valutare in quali situazioni aprire **'la vertenza tariffe'**. In primo luogo laddove si vogliono realizzare inceneritori o dove questi operano già, ma anche laddove politiche di riduzione e di R.D. sono assenti e dove, al contrario, sono intervenute scelte di "assimilazione selvaggia" di rifiuti provenienti dal comparto industriale. Il carattere locale delle vertenze è infine determinato anche dal variare delle situazioni territoriali in cui è avvenuto (o deve ancora avvenire) la trasformazione da tassa a tariffa. Tale 'localizzazione' delle vertenze non contrasta con la necessità di organizzare in sede nazionale la disobbedienza fiscale supportandola con un' apposita struttura di coordinamento a livello italiano e/o regionale.

Aspetti giuridici e amministrativi della tariffa

Il Dlgs. 152/29/04/06 attraverso l'art. 238 che avrebbe dovuto abolire la tariffa, rimandando ad un futuro decreto attuativo, al comma 11 afferma che rimane in vigore il Dpr.158/99 che regola e disciplina la formazione e l'applicazione della tariffa. Occorre anche dire che, pur rimanendo in vita il dispositivo precedente al Dlgs. 152, la Legge finanziaria 2007 afferma l'impossibilità di passare a regime tariffario dove il passaggio non è ancora avvenuto. Tuttavia su scala nazionale quasi tutti i capoluoghi di provincia (e non solo) hanno già attuato tale passaggio e adottato

regolamenti specifici previsti dall' art. 49 del Dlgs. 22/97. Stessa sorte di mancata operatività è toccata alla titolarità relativa alla definizione di tariffa che il 152 in modo del tutto deleterio 'attribuirebbe' agli ambiti territoriali ottimali (ATO) e che però rimane appannaggio dei Comuni come previsto dal 'vecchio' Decreto Ronchi. Pertanto, pur all'interno di un quadro in evoluzione e non ancora ben definito, i riferimenti normativi da considerare praticamente per tutto il territorio nazionale (ad esclusione di ampie zone del Meridione dove è ancora in vigore la Tarsu) è appunto il Dpr. 158/99 che applica l'art. 49 e relative sue modifiche.

Dpr. 158/99 e formazione della tariffa

La tariffa è stata istituita con l'art. 49 del Dlgs. 22/97 che originariamente ne prevedeva il calcolo **'puntuale' a partire dal 1 gennaio 2000** basato sulla **effettiva quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze** prevedendo, quindi, sistemi di misurazione personalizzati. Successivamente, sotto la pressione riconducibile alla maggioranza di Federambiente, l'art. 49 ha subito profonde e negative modifiche fino ad approdare con il Dpr. 158/99 ad una versione che lascia solo la facoltà di passare alla tariffazione puntuale. Gli effetti di questo snaturamento della parte più innovativa del Decreto Ronchi che, se applicata davvero, avrebbe portato ad una generalizzazione della raccolta 'porta a porta', si sono concretizzati in una modalità di calcolo della tariffa del tutto presuntiva; modalità che in modo quasi uniforme è applicata sulla prevalenza del territorio nazionale e svincolata dalla quantità dei rifiuti prodotti.

STRUTTURAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa di igiene ambientale (TIA) si caratterizza, anche se non dovunque, per il carattere binomio. Essa è formata da una quota fissa (per circo il 50%-60%) e per la restante parte da una quota variabile. La sua definizione fiscale viene approvata dalla Giunta Comunale (vedi allegato 1).

La quota fissa

La quota fissa è finalizzata a coprire i costi del servizio ed include i costi del personale, degli ammortamenti, della manutenzione o/e realizzazione degli impianti, gli acquisti dei mezzi di raccolta ecc. In questo quadro in tale voce vengono considerati non solo i costi di funzionamento degli impianti ma anche quelli di investimento per le realizzazioni di impianti progettati. Gli elevati costi degli inceneritori vengono così 'spalmati' sulle utenze attraverso la quota fissa della tariffa. A maggior ragione, dopo la cessazione dei Cip 6 e dei Certificati verdi che attenuavano l'impatto della tariffa sulle utenze in un contesto locale (comunale o provinciale), sarà proprio la quota fissa della tariffa pagata dai contribuenti a coprire per intero gli elevatissimi costi di impianti a tecnologia complessa come gli inceneritori.

La quota variabile

Viene calcolata sulla base della quantità totale dei rifiuti prodotti sul territorio comunale corretta per il coefficiente in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare (nel caso delle utenze domestiche). Nel caso delle utenze speciali (aziende commerciali, produttive e uffici) la correzione avviene considerando il coefficiente associato ad ogni attività sulla base di una tabella statistica nazionale. In questo modo la variabilità non premia i comportamenti virtuosi ma riguarda un calcolo presuntivo, dedotto da criteri generici e statistici. In questo modo scompare l'incentivo a produrre meno rifiuti, in quanto si evita di formare una tariffa personalizzata. Quindi il passaggio da tassa (Tarsu) a tariffa (Tia) contraddicendo il dettato delle leggi comunitarie e del DLGS 22/97 è avvenuto spostando la tassazione dalle superfici (che comunque continuano a permanere in modo consistente per il calcolo percentuale dalla quota fissa della tariffa) a quella del numero delle persone componenti il nucleo familiare.

Perché 'impugnare' la tariffa

Intanto ***perché è l'anello fiscale con cui si vincola il cittadino-utente ad aderire alle modalità di gestione dei rifiuti stabilito da province e regioni.*** Pertanto, se tale sistema di gestione non ha tenuto o non tiene conto in modo coerente degli obiettivi di legge stabiliti dalle normative europee e nazionali, delle preoccupazioni e dei rilievi nonché delle proposte avanzate dai cittadini proprio in merito alle ricadute derivanti dalla messa in opera della suddetta gestione dei rifiuti, **i cittadini hanno tutto il diritto etico e civile di far valere il proprio punto di vista fino allora disatteso.** Naturalmente il ricorso alla disobbedienza fiscale deve intervenire solo quando al cittadino è stata preclusa qualsiasi altra strada partecipativa. Questa forma di resistenza fiscale si configura quindi come **strumento collettivo e non certo quale scappatoia per forme di egoismo individuale.** Ad ulteriore rinforzo del valore collettivo di tale disobbedienza fiscale, che pone concretamente in essere elementi irrinunciabili di autodifesa sanitaria, di difesa ambientale oltre che di autotutela fiscale, occorre richiamare anche la natura giuridica e imprenditoriale del soggetto gestore titolato alla riscossione della tariffa. E' noto che sia avvenuta una generalizzata trasformazione degli assetti societari delle ex municipalizzate un tempo titolari dell'erogazione dei servizi pubblici. Ormai tali società, seppure in modi relativamente diversi, sono state privatizzate e trasformate in s.p.a. e molte di queste hanno assunto le caratteristiche di holding multiutilities. E' avvenuto così un mutamento genetico in cui l'utente è stato trasformato in cliente e la tariffa ormai va a finanziare imprese che istituzionalmente si pongono alla ricerca di spazi di mercato sempre più vasti ed indipendenti dalla qualità dei servizi erogati. Gli utili vengono così investiti secondo le regole del Mercato e soprattutto per produrre profitti a favore di imprese sempre più lontane dal territorio. E la natura di questa operazione non cambia certo quando sono gli Enti locali a mantenere la prevalenza nel contesto societario in cui sono ormai ben presenti e preponderanti i gruppi privati. Quindi, aprire una vertenza tariffe, significa non solo rivendicare le ragioni della salute e dell'ambiente e orientare nel modo migliore la qualità dei servizi in un settore così delicato com'è la gestione dell'igiene pubblica, ma anche per rivendicare un maggior controllo pubblico e collettivo su imprese la cui vocazione deve rimanere vincolata al territorio. Quindi l'uso della tariffa può e deve essere uno strumento concreto per imporre agli amministratori scelte di **ripubblicizzazione dei servizi legati alla erogazione e gestione di tutti i 'beni comuni'.**

Quando ricorrono i 'buoni motivi' per non pagare la tariffa (vedi allegato 2)

Già abbiamo accennato al tema primario della salute. Infatti, il primo indubbio motivo interviene quando la gestione dei rifiuti avviene ricorrendo alla realizzazione di impianti inquinanti come gli inceneritori, tanto più se questi vengono imposti dagli amministratori senza prendere in considerazione proposte alternative come, peraltro, previsto dalle procedure di valutazione ambientale (VIA e VAS). E che il nostro paese non brilli per l'esercizio della tutela ambientale a partire da una corretta gestione dei rifiuti lo dimostra anche la recente sentenza C-135/05 della Corte Europea di Giustizia del 26 aprile 2007 secondo la quale 'la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti...relativamente alla gestione dei rifiuti pericolosi e alle discariche dei rifiuti'. Naturalmente, essendo la TIA il corrispettivo che l'utente paga per il mantenimento (o per il ripristino) dell'igiene ambientale l'aspetto e al qualità sanitaria del servizio erogato sono posti alla base di un corretto rapporto tra utenza e gestore sancito proprio sul piano fiscale dalla tariffa. **Quando vengono meno i presupposti sanitari ed ambientali della qualità del servizio erogato e quando viene interrotta qualsiasi possibilità di far pesare le richieste dell'utenza nei confronti del gestore e degli amministratori la pretesa di riscossione della tariffa diviene un atto di rottura e di mera imposizione burocratica e fiscale.** Ma se queste potrebbero

apparire motivazioni di carattere generale o di principio esistono ulteriori 'buoni motivi' per avvalorare la disobbedienza fiscale anche alla luce delle maglie strette dello stesso Dpr. 158/99.

Articolo 49 e Dpr. 158/99: quali aspetti disciplinano e cosa prevedono

L'articolo 49 del DLGS 22/97 istituisce la tariffa recependo il principio tracciato dalle normative europee "chi inquina paga". Esso, tra l'altro, stabilisce il lasso temporale fissato in un massimo di 8 anni per arrivare a coprire il 100% dei costi della gestione dei rifiuti che precedentemente era scorporata in varie voci del bilancio comunale (vedi la voce prima consistente dello spazzamento stradale). L'articolo 49 prevede che i Consigli Comunali approvino un regolamento applicativo della tariffa. Questo regolamento è stato approvato applicando quasi alla lettera l'articolato del DPR 158/99 che detta modi e tempi del passaggio da tassa a tariffa dettagliando, tra l'altro, modalità e consistenza delle riduzioni di pagamento per le utenze che svolgono la RD e le modalità di riscossione.

Articolo 49 e agevolazioni per la RD

Particolare attenzione va posta alla applicazione nei regolamenti comunali (che possono differire tra Comune e Comune) di questo articolo. Esso, infatti, rappresenta "ciò che rimane" dell'originaria scrittura dell'art. 49 quando questo prevedeva il calcolo "puntuale" dei rifiuti prodotti dalle singole utenze. Questa parte del regolamento continua ad imporre che nella modulazione della tariffa siano assicurate agevolazioni alle utenze domestiche e speciali (commi 10-14 del dpr 158/99) che avviano a RD (anche assimilati) gli scarti prodotti. In questo modo coloro che collaborano con le RD debbono essere premiati anche sul piano fiscale rimandando seppure in modo stravolto alle originarie intenzioni di "personalizzazione" e quindi, in qualche modo, seppure indirettamente, a forme di contabilizzazione degli scarti avviati a recupero. Se ciò non è posto in essere dal gestore o lo è in modo troppo parziale(riconoscendo solo episodici "buoni sconto" per coloro che conferiscono alle rare isole ecologiche) pensiamo ricorrano gli estremi per far scattare l'autoriduzione del pagamento della tariffa. Infatti, a partire da quei Comuni che non hanno raggiunto nemmeno i minimi di legge di RD del 35% (ma già la finanziaria e la 152 innalza tale percentuale prevista in ambito complessivo di ATO al 40% per l'anno 2008) e dove, in primo luogo non è garantita la raccolta differenziata della frazione umida e biodegradabile, e, dove la sovratassa derivata dal mancato raggiungimento di tali minimi viene "spalmata" sull'utenza SI APRONO DUE PROSPETTIVE DI RESISTENZA FISCALE.

Autoriduzione della tariffa per una quota del 30-50% motivata dal singolo utente anche con lettera collettiva ai sensi dell'art. 49 e debitamente protocollata;

Richiesta di rimborso di una cifra "forfait" calcolata in modo "presuntivo" sulla base dei quantitativi che le singole utenze ritengono di aver avviato a RD e che non hanno potuto documentare a causa della inadempienza della pubblica amministrazione nel dotare le utenze stesse di modalità di contabilizzazione puntuale. Tale richiesta può essere contenuta in una AUTODICHIARAZIONE in cui è lo stesso utente a "quantificare" gli scarti avviati a recupero e di cui il gestore non ha tenuto conto nella modulazione della tariffa. In questo modo viene chiamato in causa un **DISSERVIZIO** che contraddice i principi della legge (art. 22 del dlgs 152/06 ispirati a criteri di **EFFICACIA, EFFICIENZA, ECONOMICITA, TRASPARENZA**). Naturalmente anche nei contesti locali dove "burocraticamente e formalmente" vengono applicati gli articoli 10 e 14 del DPR 158/99 e vengono riconosciuti sgravi (o "buoni") per chi conferisce alle "isole ecologiche" o per chi fa l' **AUTOCOMPOSTAGGIO** e dove, magari, sono superati i minimi di legge per la RD, a nostro motivato avviso ricorrono i "fondati motivi" per contestare la tariffa anche nella forma "spinta" della sua autoriduzione se questa va a finanziare impianti che creano pregiudizio per la salute.

CIRCOLARE MINISTERIALE APPLICATIVA DEL DPR 158/99: LA GESTIONE SANITARIA E' COMPRESA NELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE.

Per precisare le modalità applicative del DPR 158 il Ministro dell'ambiente (all'epoca era Ronchi) il 7 ottobre '99 emanò una circolare che, tra l'altro, quale punto fondamentale chiarisce che "la tariffa, così come disciplinata dall'art. 49 costituisce il corrispettivo per l'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani considerata nella sua globalità ... compreso il controllo delle discariche e degli impianti" Essa, quindi, coinvolge gli aspetti sanitari ed ambientali nel loro insieme e riguarda il "governo" del ciclo dei rifiuti nel suo complesso. Non a caso la tariffa si chiama "TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE" e i suoi scopi non sono riconducibili alla semplicistica messa in atto della raccolta e dello smaltimento in quanto la normativa comunitaria ed italiana riconfermata anche dal DLGS 152/06 affermano che queste operazioni devono avvenire in sicurezza senza pregiudicare la salute umana e applicando I PRINCIPI DI PRECAUZIONE E DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. Di più: la normativa, nel rispetto del dettato legislativo europeo deve applicare la "gerarchia di trattamento dei rifiuti" fissata dalle normative europee e deve applicare il principio di "chi inquina paga" differenziando e personalizzando il sistema di tariffazione. Non a caso l'art. 49 nella sua stesura originaria conteneva questo aspetto e per il fatto che le modifiche successive lo abbiano "snaturato" a nostro avviso configurano UNA GRAVE DIFFORMITA' DALLA LEGISLAZIONE EUROPEA che ripetute sentenze della Corte di Giustizia Europea ritengono "COGENTE" per le legislazioni nazionali degli stati membri. (vedi in proposito "interesse all'ambiente e applicazione del diritto comunitario negli ordinamenti nazionali" di Valentina Vattani, esperta di legislazione ambientale, pubblicato sul "bollettino di informazione normativa RIFIUTI" nel settembre 05). Se dal punto di vista della corretta tassazione/tariffazione il 152/06 è palesemente inadempiente nell'applicare il principio comunitario "chi inquina paga" (abolendo addirittura la tariffa e ripristinando la tassa) nel 158/99 tutti questi aspetti pur essendo stati "annacquati" non scompaiono del tutto e soprattutto rimane vigente il "fantasma" dell'art. 49 che continua a "commisurare" la tariffa sulla base dei rifiuti prodotti (comma 4). E QUANDO QUESTA COMMISURAZIONE NON RISULTA COERENTEMENTE APPLICATA (in genere essa è applicabile solo con sistemi "porta a porta" come, ad esempio attuato in modo eccellente, nei comuni della provincia di Treviso serviti dal Consorzio PRIULA) ricorrono i motivi per "IMPUGNARE" la tariffa. In questo caso è il comma 4 dell'articolo 49 che può essere impugnato pur nella sua "ambiguità" intervenuta a "suon di modifiche".

AUTORIDUZIONE O RICHIESTA DI RIMBORSO?

La richiesta di rimborso non espone il cittadino utente alle "ritorsioni" del Gestore (che è l'unico titolare per la riscossione della tariffa). Infatti esso, quando ricorrano verificati motivi, è previsto dagli stessi regolamenti comunali. Esempio "classico" ne è il rimborso dovuto quando l'utenza non dispone di contenitori per i rifiuti in un raggio di 500 metri. In questo caso, che a nostro avviso può valere anche per l'assenza nel medesimo raggio di contenitori rivolti alla RD che rappresenta un obbligo di legge, il cittadino può arrivare a chiedere (e in genere ottiene) fino al 50% di sconto dell'intera tariffa. Ma se questa forma di "contestazione fiscale" può seguire un iter più morbido presenta anche delle significative controindicazioni. Infatti esso può durare fino a cinque anni (cioè a realizzazione degli impianti già avvenuta) dimostrandosi poco incisiva nel creare difficoltà anche economiche all'iter di realizzazione degli inceneritori e alla quotidiana applicazione di un sistema di gestione dei rifiuti basato sul mantenimento degli impianti inquinanti esistenti (comprese ovviamente le discariche) e sulla perpetuazione del sistema stradale di raccolta (con corollario di "assimilazione" dei rifiuti aziendali) e della crescita "inerziale" del monte rifiuti. Certo, si può anche considerare (e questo sarebbe un successo in realtà insperato) che sul lungo periodo tali rimborsi possano effettivamente esserci con l'obbligo del Gestore a rimborsare le utenze (vedi

recente sentenza che costringe il Gestore del servizio raccolta di Napoli a rimborsare gli utenti a cui non siano stati ritirati i rifiuti in conseguenza della cosiddetta “emergenza campana”). Ma ciò, ammesso che possa avvenire, non comporta una “crisi drammatica” per la pianificazione impiantistica e di gestione che sta alla base della “contestazione fiscale”.

LA DIROMPENZA DELL’ESERCIZIO DELL’AUTORIDUZIONE

Ricordando che a differenza di quanto avviene per la erogazione dell’acqua, dell’energia elettrica e del servizio telefonico dove il Gestore può interrompere immediatamente il servizio all’utenza “morosa”, nel caso della raccolta rifiuti questo non può avvenire in quanto la gestione dei rifiuti assume rilevanza sanitaria e l’interruzione eventuale della raccolta si configura come “interruzione di pubblico ufficio”. Per questo il parziale mancato pagamento da parte delle utenze che fanno autoriduzione non può costituire pregiudizio alla continuazione dell’ordinario servizio di raccolta.

L’autoriduzione, forte anche di questa caratteristica che non espone l’utenza all’interruzione del servizio ricevuto, se avallata da un numero significativo di utenze (la “soglia” può essere rappresentata da circa un terzo delle utenze) **PROVOCA NON SOLO UN NON TRASCURABILE DANNO DI IMMAGINE AL GESTORE MA ANCHE UNA CONCRETA INCERTEZZA NELLA DISPONIBILITA’ DI FLUSSI FINANZIARI CORRENTI DECISAMENTE DELETERIA PER CHI PUNTA SU MAXINVESTIMENTI PER REALIZZARE GLI INCENERITORI. INOLTRE SI VIENE A CREARE , COLLATERALMENTE, UNA “FIBRILLAZIONE” NELLE AZIENDE DI GESTIONE CHE SI RIPERCUOTE A CATENA NEL MONDO DELLE AMMINISTRAZIONI IN SEDE COMUNALE E PROVINCIALE (vedi ATO E PIANI INDUSTRIALI).** Occorre però anche considerare che in questo caso **L’UTENTE SI ESPONE** alle ritorsioni del Gestore che può avvalersi (e di certo lo farà) dei suoi poteri previsti dai regolamenti comunali e del codice civile (art 1248) per recuperare i “crediti” ricorrendo attraverso gli ormai famigerati “servizi di recupero crediti” affidati alle banche, fino alla iscrizione ipotecaria. Tuttavia una intelligente gestione dell’autoriduzione può logorare enormemente il Gestore con un tasso di rischio per l’utente tutto sommato calcolato e gestibile. Infatti le procedure di recupero delle quote non versate (abbiamo parlato di un’autoriduzione di circa il 30-50% della quota fissa della tariffa) possono anch’esse essere impugnate fino ad un estremo ricorso al giudice. Esse comportano una dilazione temporale che può arrivare ad alcuni anni che può ulteriormente lievitare nei tempi in virtù del carattere COLLETTIVO E ETICO-POLITICO DELL’ATTO INTRAPRESO. Dal punto di vista economico il contribuente nel caso “perda” tutti i “ricorsi” dovrà accollarsi un addebito ulteriore del 3% appesantendo la propria situazione fiscale. Ma nel concreto, considerando che le somme (per le utenze domestiche) autoridotte ammonterebbero a circa 100-150 euro/anno anche nello scenario “pessimista” di una sconfitta fiscale (con relativi oneri di addebito) **NON AVREMMO CERTO UN AGGRAVIO** disastroso. Diverso è il caso di utenze speciali che devono corrispondere gettiti molto più rilevanti. In questo caso occorre valutare autoriduzioni **eventualmente** più contenute per evitare che l’eventuale “sconfitta” formale possa creare difficoltà alle attività imprenditoriali.

MA AL DI LA’ DI QUESTI ASPETTI DA VALUTARE ATTENTAMENTE, NEL BRACCIO DI FERRO, E’ IL GESTORE A PERDERE ANCHE NEL CASO DI UNA SUA FORMALE POSSIBILITA’ DI RECUPERARE LE CIFRE NON VERSATE. In proposito occorre anche pensare che la “partita” non sarebbe solo di tipo procedurale-fiscale **MA DI TIPO POLITICO-AMMINISTRATIVO** con soggetti istituzionali e “rappresentativi” molto condizionabili sul piano politico.

COME ARTICOLARE L’AUTORIDUZIONE.

Non si tratta di “evadere” la corresponsione della tariffa nel suo insieme ma di “contestarne collettivamente” una parte. Più precisamente si tratta di colpire la “quota fissa” della tariffa

perché rappresenta lo “zoccolo duro” degli investimenti volti a mettere in pratica una gestione dei rifiuti che al contrario viene motivatamente contestata. Inoltre è proprio la “quota fissa” della tariffa l’aspetto più iniquo della tariffa stessa, sia perché si fonda ancora in buona parte sulla tassazione delle SUPERFICI DEGLI IMMOBILI, sia perché finisce per colpire in modo del tutto burocratico le famiglie più numerose. E tutto ciò senza scoraggiare la produzione dei rifiuti che, anzi, perversamente, viene incoraggiata visto che non sono riconosciuti fiscalmente (se non in modo irrisorio) i “comportamenti virtuosi” del recupero dei materiali di scarto e di una maggiore responsabilizzazione nei consumi.

Da queste prime ma ponderate considerazioni SI PUO’ RITENERE, CHE IN DETERMINATI CONTESTI, A PARTIRE DA QUELLI DOVE PIU’ ESTESA E PROFONDA E’ LA “DISOBEDIENZA” AD UNA GESTIONE DEI RIFIUTI INQUINANTE, COSTOSA E FRUTTO DI IMPOSIZIONI, L’AUTORIDUZIONE DELLA TARIFFA POSSA ESSERE UNA RISPOSTA ADEGUATA PER L’AUTODIFESA DELLE COMUNITA’. ESSA SI VIENE INOLTRE A CONFIGURARE QUALE MEZZO POTENZIALMENTE DIROMPENDE PER SENSIBILIZZARE L’OPINIONE PUBBLICA E GLI ENTI PUBBLICI NEL LORO COMPLESSO.

COME ORGANIZZARE L’AUTORIDUZIONE

Occorre ancora ripetere che l’autoriduzione non rappresenta assolutamente una forma malcelata di “evasione fiscale”. Piuttosto rappresenta una forma di “**OBIEZIONE CIVILE**” a determinate scelte dei PUBBLICI POTERI spesso molto lenti nel recepire lo spirito e la lettera delle normative europee. INFATTI E’ RIBADITO DALLA STESSA NORMATIVA ESPRESSA CON LA 152/06 che nella gestione ambientale e dei rifiuti i principi guida di ogni politica inerente il territorio DEBBANO ESSERE:

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE;

PRINCIPIO DI PREVENZIONE;

PRINCIPIO DI RIDUZIONE DEGLI INQUINAMENTI ALLA FONTE;

PRINCIPIO DI “CHI INQUINA PAGA”

Tutti aspetti rimasti solo in forma di traccia nelle concrete modalità di tariffazione.

Quindi ogni utente coinvolto nell’autoriduzione deve dichiarare di concorrere ad **UNA ISTANZA COLLETTIVA** (rappresentata da un documento prestampato e allegato al proprio modulo di pagamento) a cui aggiungere, con l’assistenza di un gruppo di esperti legati alla RETE NAZIONALE RIFIUTI ZERO e agli altri soggetti patrocinatori l’iniziativa, le specificazioni relative alla localizzazione della vertenza (caratteristiche dei regolamenti locali, modalità adottate nella determinazione della tariffa ecc) un documento apposito che rappresenti una sorta di “causale” dettagliata dell’autoriduzione.

A coordinare tale iniziativa deve essere la RETE NAZIONALE attraverso un **COMITATO DEI GARANTI** integrato dai COMITATI LOCALI che pur avendo oggettivamente in mano l’iniziativa POTRANNO CONTARE SULL’APPORTO E SULLA “CERTIFICAZIONE” DA PARTE DELLA RETE. A livello locale si dovranno prevedere periodiche assemblee degli utenti, aperte al pubblico, per fare il punto sullo stato della vertenza con i relativi aggiornamenti e per ampliare il consenso attorno alle ragioni dell’iniziativa. Buona regola sarà dare comunicazione delle suddette assemblee alla RETE NAZIONALE anche per supportare le battaglie locali e per fornire un quadro generale della **VERTENZA TARIFFE**.

ANCORA SUI “PRO” E SUI “CONTRO” DELL’AUTORIDUZIONE:CONCLUSIONI

I “contro” si riassumono nel:

RISCHIO DI “ESPORSI” ad una situazione che può trasformarsi in un aggravio di costi per le utenze coinvolte;

RISCHIO di un coinvolgimento numerico limitato e di “elite” con la difficoltà a “far breccia” nelle popolazioni;

RISCHIO che questa forma di lotta venendo bollata dalla controparte come mera ed “egoistica” evasione fiscale assuma discredito nell’opinione pubblica;

DIFFICOLTA’ da parte dei COMITATI ed ASSOCIAZIONI locali a mantenere costanti i rapporti con le utenze coinvolte che al contrario hanno bisogno di costante “assistenza” e di punti di riferimento stabili nel tempo;

I “pro” si riassumono;

NELLA CAPACITA’ DI TRASFORMARE IN CONTRATTAZIONE DEMOCRATICA E DI MASSA UN ATTO CHE ALTRIMENTI SAREBBE UN ATTO DI MERA IMPOSIZIONE FISCALE INDIVIDUALE;

POSSIBILITA’ DI METTERE CONCRETAMENTE IN DIFFICOLTA’ NON SOLO IL GESTORE MA L’INSIEME DEI SOGGETTI DECISORI A PARTIRE DA QUELLI TITOLATI ALLA PIANIFICAZIONE “MINANDONE” OLTRE CHE L’IMMAGINE ANCHE, ALMENO IN PARTE, L’APPROVIGIONAMENTO FINANZIARIO;

POSSIBILITA’ DI ESTENDERE NELL’OPINIONE PUBBLICA LE RAGIONI SANITARIE E AMBIENTALI DELL’OPPOSIZIONE AGLI INCENERITORI tanto più se accompagnate da dettagliate proposte alternative;

NELL’INFLUENZARE A LIVELLO NAZIONALE la riscrittura in corso dell’intero DLGS 152 (ed in particolare della sua quarta parte relativa ai rifiuti) anche con particolare riferimento ai sistemi di formazione della “bolletta” spingendo a favore di UNA TARIFFA PUNTUALE quale passaggio importante per far avanzare politiche di riduzione e di recupero degli scarti e dei rifiuti nella direzione di RIFIUTI ZERO;

NEL CONDIZIONARE A LIVELLO LOCALE COMUNI, PROVINCE E ATO nei passaggi relativi non solo alle pianificazioni in senso generale MA ANCHE CONCRETAMENTE RIFERITI AI SISTEMI DI TARIFFAZIONE CHE OGNI ANNO DEVONO ESSERE RITOCATI IN SEDE COMUNALE.

Tali considerazioni depongono a favore della FATTIBILITA’ ED INCISIVITA’ DELL’AUTORIDUZIONE. La sua promozione sul “campo” dovrà essere preceduta da una “CAMPAGNA” di informazione sul territorio nazionale per mettere i cittadini e le comunità nella condizione di “prendere coscienza” dei propri “poteri di contrattazione” contenuti nella tariffa. Questa fase (non superiore a due mesi) dovrà servire anche ad INDIVIDUARE LE AREE E LE ZONE DA CUI MUOVERE LE PRIME VERTENZE che naturalmente assumeranno anche la “responsabilità” di COSTITUIRE “ESPERIENZE PILOTA”.

I tempi per far partire concretamente la VERTENZA TARIFFE possono prevedere : settembre e ottobre per il lancio della campagna con UNA GIORNATA NAZIONALE DI MOBILITAZIONE GESTITA A LIVELLO LOCALE MA ALL'INTERNO DI UN COORDINAMENTO NAZIONALE; Novembre per l'avvio della raccolta delle autoriduzioni.

ALLEGATO 1

CALCOLO DELLA TARIFFA DOMESTICA(tfa):ASPETTI TECNICI SALIENTI.

QUOTA FISSA.....tfd=Quf-Ka(n)

Quf= quota unitaria (Euro/metro quadrato) fissata dal rapporto tra costi fissi del servizio e le superfici delle abitazioni.

Ka(n)= coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare.

QUOTA VARIABILE.....tvd=quv-kb(a)-cu

Quv= quota unitaria, determinata dal rapporto tra i rifiuti complessivi prodotti dalle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare corretto per il coefficiente di produttività unitaria (kb);

Cu= costo unitario (Euro/kg) basato sulla divisione dei costi di raccolta e smaltimento complessivi e il numero delle utenze domestiche presenti nel Comune;

n= numero dei componenti il nucleo familiare;

kb(n)= coefficiente di produttività in rapporto al nucleo familiare. Tale coefficiente, seppure nel quadro generale del DPR 158/99 viene determinato dalla Giunta Comunale con apposita delibera annuale.

ALLEGATO 2

CASISTICA PER QUANDO FAR SCATTARE L'AUTORIDUZIONE.

- 1- Quando operano e si vogliono realizzare impianti che pongono motivatamente a rischio la salute pubblica e violano l'applicazione del principio di precauzione tanto più se in presenza di realistiche proposte alternative;
- 2- Quando i costi della tariffa, in conseguenza della realizzazione di impianti a "tecnologia complessa" sono troppo elevati;
- 3- Quando sono state attuate dai Comuni (comma 8 del dpr 158/99)politiche di assimilazione selvaggia che facendo convergere nel medesimo circuito di raccolta e di smaltimento rilevanti flussi di rifiuto derivanti da attività produttive aumentano la quantità dei rifiuti complessivi "in carico" al servizio pubblico i cui costi,quindi, vengono "spalmati" sulla tariffa con conseguente aumento dell'indice di produttività media unitaria (euro a metro quadrato e/o per componente del nucleo familiare) con aggravii in particolare per le utenze domestiche;

- 4- Quando in assenza di metodi di “calibrazione puntuale” dei rifiuti effettivamente prodotti non vengono riconosciute le quantità di rifiuti avviati a RD (o gestiti in autocompostaggio) e quindi non vengono adottati sgravi sulla tariffa delle utenze “virtuose”(comma 4 dell’art.49 del dlgs 22/97, commi 10-14 del DPR 158/99). Ciò è ancora più grave e motiva ancor più l’autoriduzione quando ci troviamo in presenza di Comuni che non raggiungono nemmeno i minimi di RD previsti dalla legge;
- 5- Quando è vigente ancora un sistema basato principalmente o in toto (DL 507/93- “vecchia” TARSU) sulla misurazione delle superfici o seppure in presenza dell’applicazione della TARIFFA questa, modulata su base presuntiva non lascia alcun spazio al principio comunitario di “chi inquina paga” o “ you pay as you throw”

Proposta a cura di Rossano Ercolini
AMBIENTE E FUTURO/CENTRO SERVIZI ECOLOGISTA